

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

566
Consiglio Regionale del Veneto
N del 06/05/2019 Prot.: 0006566 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

X LEGISLATURA
e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 438
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sergio Berlato
relativa a: "Disciplina e valorizzazione delle denominazioni
comunali".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Sesta
Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di
competenza, il suo parere alla Terza Commissione.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it


La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE

 (Bruno Pigazzo)

UFFICIO
 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
 Il Dirigente
 dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
 il dirigente capo
 Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
 (dott. Roberto Valente)




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 438

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Berlato

**DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI
COMUNALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 maggio 2019.

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

Relazione:

È noto che il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione abbia portato ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori.

Di converso, sta crescendo sempre più nei turisti l'esigenza di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località.

Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore, ma anche dei propri cittadini, dando loro la precisa idea della ricchezza di cui essi stessi sono depositari.

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, produzioni e attività locali, spesso promosse dai comuni che mirano a conservare nei cittadini e a proporre ai turisti le specificità dei singoli territori, che si identificano come De.Co. (acronimo di Denominazione Comunale), queste sono nate da un'idea geniale del compianto Luigi Veronelli per aiutare a ridisegnare l'identità culturale di un luogo, di aiutare la Comunità locale ad identificarsi intorno ad un prodotto che ha il sapore di quella terra, della fatica di chi lo produce, o ad una tradizione che ha il volto dei nostri nonni.

Quasi tutti i Comuni, nel loro piccolo possono vantare una storia, una cultura e tradizione che si è consolidata negli anni, ciò che Luigi Veronelli chiamava "giacimenti enogastronomici e culturali": non solo patrimonio enogastronomico, ma anche artigianale e culturale.

In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.

Attraverso le De.Co. si aumenta la consapevolezza sul valore del patrimonio enogastronomico, sui principi di alimentazione sana e sulla sostenibilità, la giusta difesa del Locale quando minacciato dal Globale, al fine di preservare le nostre tipicità e la nostra cucina.

Il turismo delle De.Co. può rappresentare la base per uno sviluppo sostenibile del territorio. Può infatti stimolare la nascita di politiche e strategie atte alla difesa delle identità culinarie, rafforzare il processo di crescita e partecipazione della Comunità e contribuire a creare nuovi posti di lavoro.

Tuttavia pur considerando l'autonomia degli enti locali, si ritiene opportuno fissare delle regole che possano essere seguite da tutte le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per attribuire la Denominazione comunale alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale e dell'enogastronomia.

Con questa proposta di legge la Giunta regionale intende quindi fornire ai comuni delle linee guida e una strumentazione normativa ai fini della disciplina, da parte degli stessi, delle procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei

prodotti della tradizione e della storia locali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.

Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali e a carattere localistico che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono attualmente oggetto di disciplina comunitaria; le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono ridotte o limitate e molto spesso legate ad una stretta stagionalità.

La presente proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, inimitabili, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.

Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento; interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

Non si può, altresì, prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale che - infine - sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo.

Nella logica del disegno di legge la Denominazione comunale può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori, i quali condividendo e aderendo a un "sistema di produzione" dimostrano di rispettare le caratteristiche di storicità e di tradizione locale.

Va altresì precisato che nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, in quanto si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto De.Co. non può identificarsi a tutti gli effetti.

In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del comune.

L'attuazione della normativa, come previsto dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti; eventuali ulteriori apporti d'iniziative, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.

Dal punto di vista normativo la proposta di legge si compone di sei articoli destinati a fissare le regole di carattere generale; quelli specifici e di

organizzazione locale sono lasciati all'autonomia determinazione delle singole amministrazioni comunali.

L'articolo 1 provvede a definire le finalità della legge e gli ambiti di operatività dei comuni che sono i soggetti amministrativi deputati alla regolazione specifica delle attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

L'articolo 2 provvede invece a definire una condizione comune di cosa si intende per Denominazione comunale, dei requisiti che devono essere considerati affinché una produzione, attività o bene possa arrivare al riconoscimento del comune.

L'articolo 3 invece codifica il significato del riconoscimento delle denominazioni comunali, le opportunità e le condizioni di utilizzo del riconoscimento stesso, con la raccolta di articoli che testimonino la storia e le tradizioni locali, raccolta che individui la successione nelle generazioni e la localizzazione delle produzioni, attività e beni riconosciute.

L'articolo 4 demanda alla Giunta regionale l'istituzione dell'Albo regionale dei prodotti De.Co., la predisposizione del regolamento per il procedimento di riconoscimento delle De.Co. e la definizione delle modalità di promozione e valorizzazione delle De.Co.. Prevede inoltre la possibilità di accordi di collaborazione con Associazione Amici delle De.Co. Veneto e con il Comitato regionale UNPLI Veneto.

L'articolo 5 ha un significato di valorizzazione commerciale delle produzioni a denominazione comunale al fine di salvaguardare l'identità delle produzioni, ma fornendo anche elementi concreti per un eventuale sviluppo delle attività economiche sia sul fronte della attività turistiche, delle produzioni artigianali, di quelle agricole, sia sulla opportunità di impiego nella tradizione enogastronomica locale. Fornisce utili strumenti ed opportunità per i comuni, anche congiuntamente con la Regione, al fine di sviluppare azioni concrete di turismo rurale e di marketing territoriale, in grado di creare le opportune sinergie per una identificazione del territorio e la sua espressione complessiva ed integrata che unisca le peculiarità e specificità locali con le espressioni culturali, storiche e naturalistiche dei diversi territori veneti.

L'articolo 6 individua la norma di finanziamento per gli eventuali interventi della Giunta regionale a supporto delle progettualità dei comuni.

Si riporta la prefazione dell'allora Ministro per le Politiche Agricole Luca Zaia al libro scritto da Paolo Massobrio "De.Co. la carta d'identità del sindaco" (era l'anno 2008).

"Territori d'Italia. Angoli abitati che hanno una storia. Borghi che ci fanno sentire a casa. Volti, voci, mestieri, che rendono unico ogni angolo delle nostre regioni. L'Italia è il paese dei mille campanili, delle tante tradizioni quanti sono i Comuni, dei sapori che sanno unire, nelle ricette, i sapori, le qualità, l'unicità dei prodotti coltivati dalla terra. Solo se comprendiamo il valore di questa identità, se rispettiamo e valorizziamo tutto quello che di inimitabile vive nei nostri Comuni, potremo proteggerci dalla globalizzazione che vorrebbe tutto uguale. Siamo il paese della qualità e dei prodotti genuini. Diversi quanti sono i climi, i terreni, i metodi di coltivazione. È questo valore che difendiamo e proponiamo con forza e con convinzione. (...) Il cibo è la sintesi di ogni angolo di paese, che si racconta. Sono sapori che diventano accoglienza, vetrina, simbolo, conoscenza, ma anche promozione dei territori. Ogni volta che insegniamo ai nostri bambini che nel piatto che stanno mangiando, non c'è soltanto qualcosa di

buono, ma ci sono prodotti genuini coltivati nei campi e la cura di chi ha imparato e cucinato per lui quella ricetta, li avremo aiutati a diventare persone autentiche. Uomini grandi. Che avranno sempre più voglia anche di scoprire, di viaggiare, di assaggiare, con rispetto, tutto quello che di buono c'è nei territori d'Italia. - Luca Zaia. ”.

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

Art. 1 - Finalità e soggetti.

1. La Regione Veneto disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò si riassume con l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co.

2. I prodotti agricoli, le lavorazioni artigianali, i processi produttivi e quelli di preparazione di prodotti enogastronomici i cui logotipi, nomi storici o dei comuni, evochino, richiamino o utilizzino denominazioni di produzioni agricole ed agroalimentari tutelate e riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, non possono essere considerati ai fini della presente legge.

3. La Regione individua il comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.

4. Nell'esercizio delle proprie attività il comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizione.

1. Sono identificate con la terminologia di Denominazione comunale (De.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici.

2. L'attribuzione della Denominazione comunale da parte del comune, attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale.

Art. 3 - Riconoscimento delle De.Co..

1. I comuni provvedono alla selezione e identificazione delle De.Co. sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, costituendo il fascicolo di identità.

2. Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al comune di valutare e attribuire al prodotto la Denominazione comunale. Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta infine le

manifestazioni ed eventi locali, anche rivolte ai turisti, inerente alla Denominazione comunale.

3. L'attribuzione della Denominazione comunale è data dal comune in presenza di una storicità e una tradizione di almeno venti anni e che coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche a fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Art. 4 - Albo regionale De.Co. e Regolamento regionale.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede a:

- istituire l'Albo regionale dei prodotti De.Co. e le modalità di gestione dello stesso;
- predisporre il regolamento per il procedimento di riconoscimento delle De.Co.;
- definire le modalità di promozione e valorizzazione delle De.Co..

2. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione dei prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con l'Associazione Amici delle De.Co. Veneto e con il comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 5 - Promozione.

1. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione del Veneto, promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

2. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Denominazioni comunali con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale.

3. La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattività turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, concede ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Denominazioni comunali iscritte nell'albo regionale.

Art. 6 - Norma Finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 3, della presente legge, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nella missione 16 "Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca2" - Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2019-2021 con la contestuale riduzione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - del bilancio di previsione 2019-2021.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti	5
Art. 2 - Definizione	5
Art. 3 - Riconoscimento delle De.Co.....	5
Art. 4 - Albo regionale De.Co. e Regolamento regionale.....	6
Art. 5 - Promozione	6
Art. 6 - Norma Finanziaria.....	6